

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI FRIGENTO
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
COMUNE DI STURNO
COMUNE DI BISACCIA



AUTORIZZAZIONE UNICA
ex d.lgs. 387/2003

Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Taverna del Principe" da realizzarsi nel comune di FRIGENTO (AV) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di FRIGENTO (AV), GUARDIA LOMBARDI (AV), ROCCA SAN FELICE (AV), STURNO (AV) e BISACCIA (AV), avente potenza nominale pari a 39,6 MW

Titolo elaborato

Certificazione degli usi civici

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0474	F	R05	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Gennaio 2022	Prima emissione	BAYWARE	ADP	GMA

Proponente

Camelia Rinnovabili s.r.l.

Largo Augusto 3
20122 Milano



Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)




Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli



-----oOo-----

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani del Comune di BISACCIA (Avellino).

Ritenuto che i detti demanii sono i seguenti: Formicoso, Cugni, Cunco, Boscozzulo, Macchitella, Cannavale, Terzo Spinelli, Pagliarole, Toro, Vallefiunata, Ascata, Costa dei Porci e Forleto, Orto di Giuliano, Luzzano, Accinto e Malandrino tutti di natura universale ad eccezione dell'ultimo proveniente da scioglimento di promiscuità con la Cappella Laicale di S. Antonio. Gli accertamenti dell'istruttore-perito Ing. Stanco hanno chiarito che gli altri due demani Cupa e Serre, menzionati nella dichiarazione del Podestà di Bisaccia del 20 marzo 1928, non sussistono essendo Serre una contrada del demanio Accinto e Cupa una contrada di natura non demaniale, al confine col Comune di Lacedonia.

Il Formicoso e la difesa Cugni di Tufiello ovvero Cunco, adibiti da Re Ferrante d'Aragona e dai suoi successori per allevamento delle RR. Razze fino al 1690, dati poscia in pegno dal Fisco ai creditori, dai quali pervennero in possesso del Principe di S. Nicandro vennero reintegrati all'università di Bisaccia dalla Commissione Feudale con sentenza del 30 giugno 1810.

In virtù di ordinanza 19 dicembre 1877 Sovranamente approvata a 15 giugno 1878 Ett. 933 del Formicoso ed il demanio Cugni di Ett. 97.31.24 vennero quotizzati, assegnandosi dai primi a privati Ett. 844.52.71 e lasciandosi saldi per vie, aie, fasce di protezione alle sorgenti Ettari 88.47.29, e dell'altro assegnandosi a privati Ett. 94.85.33 e lasciandosi saldi Ett. 0.46.26 essendo i rimanenti Ett. 1.99.65 occupati da corsi di acqua e da strade.

Del Formicoso vennero eseguite due altre quotizzazioni nel 1878

./.

e nel 1883, assegnandosi e consegnandosi agli assegnatari complessivamente E_{tt.} 1785.91.71 e lasciandosi saldi per vie, aie e fasce di protezione altri ett. 127.91.53. Rimasero giacenti alcune altre quote per un ammontare di E_{tt.} 22.39.00 e vennero assegnate successivamente. Questa ultima assegnazione venne approvata con ordinanza 7 gennaio 1890 Sovranamente sanzionata a 27 novembre 1892. Ma le precedenti assegnazioni del 1878 e del 1883 invece non lo furono, e solo in virtù di ordinanza 23 agosto 1894 rettificata con altra del 18 maggio 1903, l'una e l'altra approvate rispettivamente con RR.DD. 16 settembre 1894 e 16 marzo 1904, coloro che avevano in detti anni ricevuto il possesso delle quote vennero nel medesimo legittimati.

L'istruttore-perito ing. Stanco ha verificato il demanio Cugni, e dell'essere il medesimo circoscritto da ogni lato ad eccezione di una da confini naturali, e dall'aver trovata in una relazione del 1820 conservata nell'Archivio Comunale attribuita allo stesso estensione solo per tollerabile differenza, dovuta a diversità di metodi di misura, divergente da quella quotizzazione nel 1877, ha tratta la conseguenza che la quotizzazione ebbe ad oggetto l'intero demanio dovendosi escludere anteriori usurpazioni in danno del medesimo.

Quanto al Formicoso, invece, constando che originariamente il medesimo aveva estensione superiore a quella complessiva che formò oggetto delle operazioni suindicate, perchè già nel 1812 se ne erano dovuti ripristinare i confini, alterati da notevoli usurpazioni, in conformità ad una pianta elevatane ~~di~~ nel 1869 d'ordine della R. Camera quando essa era tenuto ancora dal Fisco, ed, a seguito di altre verifiche, nel 1825 eravi stata ordinanza di reintegra di moggia 394 dell'Intendente Capece Zurlo rimasta inesequita, ed una novella verifica, iniziata nel 1851, sospesa nel 1855, ripresa nel 1875 dall'agente Pennacchio e dai periti Rosa e Testa, pur essendo rimasta senza effetto.

./.

aveva accertate usurpazioni alla periferia del vasto demanio, l'ing. Stanco, pur non avendo più a sua disposizione i dati utilizzati dagli operatori del 1875, ha verificate le anzidette usurpazioni, anteriori alla quotizzazione e pur attenendosi alla linea meno oppugnabile dagli occupatori ha determinato l'ammontare in ett. 142.89.09.

In conseguenza di tali accertamenti la consistenza totale del Formicoso è risultata di ett. 2923.64.04; dai quali, detratti gli ett. 2564.36.13, come innanzi legittimamente passati in possesso di privati, residuano ett. 359.27.91, dei quali l'istruttore-perito ha rinvenuti occupati, alla periferia del demanio, gli ett. 142.89.09 ora detti, e nell'interno dello stesso ett. 27.31.53.

Nell'interno del demanio quotizzato Cugni ha rinvenuti illegalmente occupati in danno della campana di un'aia ett. 0.09.66.

Gli interi ett. 170.20.72 trovati occupati sia nella periferia sia nell'interno del Formicoso sono stati tutti legittimati a favore degli occupatori con ordinanze 12 giugno 1935, 18 maggio, 29 luglio 1936, rispettivamente approvate coi RR.DD. 9 agosto 1935, 28 maggio e 24 settembre 1936.

Le dette are 9.66; trovate occupate nell'interno di Cugni, lo sono state, insieme ad appezzamenti occupati in altri demani con ordinanza 15 dicembre 1936 approvata con R.I.D. 4 febbraio 1937.

Gli ett. 189.07.19 del demanio Formicoso, e gli ett. 2.36.25 di Cugni, rinvenuti liberi dall'istruttore-perito e minutamente rilevati nelle planimetrie, hanno già la loro ~~destinazione~~ destinazione negli usi di vie, aie e fasce di protezione ai quali i primi ed ett. 0.36.60 degli altri fin dalle quotizzazioni trovansi adibiti, mentre i residui Ett. 1.99.65 dei secondi sono occupati come già si è detto da corsi d'acqua e da strade.

Per l'identificazione di tutti gli altri demani l'ing. Stanco

ha assunta a base fondamentale una platea dei fondi comunali formata nel 1820, e conservata nell'archivio municipale, ed, in riferimento con essa, le piante e gli stati di sezione formati nel 1830 dal geometra Giovanni Vigorita, incaricato dall'Amministrazione Comunale del tempo dell'aggiornamento dei canoni demaniali, nonché, altri dati rinvenuti relativamente a questo o a quel demanio. Ha mediante tali indagini asserito che i demani Pagliarole dell'accertata originaria estensione di ett. 15.342.00, Cannavale di ett. 6.53.78, Boscozullo di ett. 79.87.95, Macchitella di ett. 74.60.20, Terzo Spinelli di ettari 59.10.80, Oscata di ett. 45.16.70, furono per intero quotizzati nel decennio, e che le tenue estensioni lasciate salde nell'interno di ciascuno degli ultimi quattro, pel comune comodo dei coltivatori, e, cioè, rispettivamente di are 9.88 nell'interno di Boscozullo, are 12.70 nell'interno di Macchitella, are 45.17 nell'intero di Terzo Spinelli ed are 37.10 nell'interno di Oscata, sussistono tuttora integra nello stato e consistenza originarii non potendosi dire atti di vera e propria occupazione quelli che tali Ciani hanno perpetrati a danno dell'ultima di detta estensione nel demanio Oscata utilizzando provvisoriamente una ventina di are adiacenti alle loro case coloniche per i loro bisogni domestici.

Anche dette piccole zone salde hanno già ~~l'uso~~ nell'uso cui trovansi destinate la loro destinazione.

Ha assodato l'ing. Stanco che Luzzano, dell'originaria estensione di Ett. 25.72.70, appalesatosi inidoneo ad ogni coltura, trovansi tuttora interamente libero in potere del Comune.

Che Vallefiumata, dell'originaria estensione di ett. 94.80.50 venne quotizzata nel decennio per ett. 50.66.00, e che i residui ett. 44.14.50 trovansi ancora in possesso del Comune.

Che Cerrello, dell'originaria consistenza di ett. 115.55.50 venne

quotizzato nel decennio per ett. 72.80.08, e che dei residui ettari 42.75.42 trovansi ancora in ~~un~~ possesso del Comune ett. 36.89.29, mentre erano abusivamente occupati ett. 5.86.13.

Che Toro, dell'originaria consistenza di ett. 181.92.90 venne quotizzata per ett. 90.49.69 e che dei residui ett. 91.43.21 trovansi ancora in possesso del Comune Ett. 77.94.16, mentre erano abusivamente occupati ett. 13.49.05.

Che Costa dei Porci e Forleto, della originaria consistenza di ett. 373.30.00, venne quotizzati nel decennio per ett. 234.41.52 e che dei residui ett. 138.88.48 trovansi ancora in possesso del Comune ett. 101.23.91 mentre erano abusivamente occupati ett. 37.7 64.57.

Che Malandrino, dell'originaria consistenza di ett. 160.19.05 venne quotizzato nel decennio per ett. 103.15.35, e che dei residui ett. 57.03.70 trovansi ancora in possesso del Comune ett. ~~522~~ 52.53.30 mentre erano abusivamente occupati ett. 4.50.40.

Che Accinto, dell'originaria estensione di ett. 129.08.20 venne quotizzato nel decennio per ett. 20.31.71 e per altri ett. 15.10.00 è divenuta sede dell'abitato; e che dei residui ett. § 93.66.49 trovandosi ancora in possesso del Comune ett. 52.46.47 mentre erano abusivamente occupati ett. 41.20.02.

Che C_{rt}o di Giuliano, dell'originaria estensione di ett. ~~108.57.67~~ ~~57~~ di occupazioni in danno dei demani Cerrillo, § 5.87.50 trovansi abusivamente per intero occupato.

Ha accertato quindi in complesso lo Stanco ett. 108.57.67 di occupazioni in danno dei demani Cerrillo, Toro, Costa dei Porci e Forleto, Malandrino, Accinto ed C_{rt}o Giuliano.

Tali occupazioni, ad eccezione di ett. 0.16.80 del demanio Cerrillo

./.

bonariamente rilasciati giusta attestazione Podestarile, di ettari C.40.47 reintegrati allo stesso demanio Cerrello e di ettari 0.17. 40 reintegrati al demanio Toro giusta verbali 30 aprile e 1° maggio 1936 dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Lacedonia in virtù di ordinanza 8 aprile detto anno, nonché di ett. 1.30.70 di Costa dei Porci e Forleto risultati in possesso del Comune giusta la Podestarile 6 maggio 1936 n. 1131, sono state legittimate nel possesso degli occupatori con ordinanze 11 maggio, 9 luglio 1936, 6 marzo 1937 e ~~11~~ con quella già menzionata 15 dicembre 1936, con la quale vennero altresì legittimate le are 9.66 di Cugni, rispettivamente approvate con RR.II.DD. 25 giugno ~~ex~~ 7 agosto 1936, 7 ottobre e 2 febbraio 1937.

Rimangono disponibili anche a seguito dei rilasci e delle reintegre accennate le terre demaniali di cui nel dispositivo, le quali, da sicuri elementi risultanti dalle relazioni istruttorie, non sono suscettibili di altra destinazione che di quella a bosco e pascolo permanente con gli usi civici del pascolo e del legnare, e di cui ~~x~~ il Ministero con nota 12 novembre 1937 n. 7654 ha autorizzata l'analoga destinazione, senza compilazione di piano di massima.

Con tutte le operazioni su accennate e con l'assegnazione di cui nel presente decreto la sistemazione dei demani del Comune di Bisaccia è completata e non restando altre operazioni da compiere può disporsi l'archiviazione degli atti.

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16 giugno 1927 n° 1766 e 137 del Regolamento 26 febbraio 1928 n° 332

D E C R E T A

1°) Assegnarsi alla categoria A) dei terreni indicati nell'art. 11 della legge perchè, quali bosco e pascolo permanenti, siano destinati all'esercizio degli usi del pascolo e del legnare, cui li dichiara

./.

soggetti, le seguenti terre demaniali del Comune di Bisaccia per complessivi ett. 392.99.70:

- a) Costa di Luzzano - riportato in catasto al fol. 76 part. 178
- b) Cerrello - riportato in catasto al fol. 52 part. 1, fol. 53 part. 19, 76. e 106.
- c) Vallefiumata - riportato in catasto al fol. 35 part. 452 e 453.
- d) ~~Ra~~ Toto - riportato in catasto al fol. 2 part. 44 e 119
- e) Costa dei Porci - riportato in catasto al fol. 4 part. 60
- f) Forleto - riportato in catasto al fol. 4 part. 150, 152, 170, 184, 187 e 199, fol. 5 part. 57 e fol. 14 part. 13.47 e 68.
- g) Malandrino - riportato in catasto al fol. 5 part. 60 e fol. 14 part. 17C.
- h) Accinto - riportato in catasto al fol. 18 part. 101, 109, 118, 139, 146 e 147, fol. 21 part. 78, fol. 11 part. 173, 248. 316; 326, fol. 22 part. 10, fol. 31 part. 1, 62, 174, 175, 177, 195, 202. 203. 733. 749. 763 e 789, fol. 32 part. 6. 106, 196, 200. 340. 448. 740. 757. 761, 778 C., fol. 33 part. 1, 2 A.

2°) Dichiamarsi chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Bisaccia ed ordina archiviarsi gli atti relativi.

3°) Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed ~~aggi~~ affisso all'albo pretorio Comunale per la durata di giorni trenta consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini nelle forme stabilite dall'art. 16 del Reg:to approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n° 332, in carta da bollo da lire OTTO~~2~~. =

Napoli, 23 aprile 1938 XVI.

IL R. COMMISSARIO AGG/TO

Commissario

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

-----oOo-----

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani del Comune di BISACCIA (Avellino).

Ritenuto che i detti demani sono i seguenti: Formicoso, Cugni, o Cunco, Boscozzulo, Macchitella, Cannavale, Terzo Spinelli, Pagliarole, Toro, Vallefiumata, Ascata, Costa dei Porci e Forleto, Orto di Giuliano, Luzzano, Accinto e Malandrino tutti di natura universale ad eccezione dell'ultimo proveniente da scioglimento di promiscuità con la Cappella Laicale di S. Antonio. Gli accertamenti dell'istruttore-perito Ing. Stanco hanno chiarito che gli altri due demani Cupa e Serre, menzionati nella dichiarazione del Podestà di Bisaccia del 20 marzo 1928, non sussistono essendo Serre una contrada del demanio Accinto e Cupa una contrada di natura non demaniale, al confine col Comune di Lacedonia.

Il Formicoso e la difesa Cugni di Tufiello ovvero Cunco, adibiti da Re Ferrante d'Aragona e dai suoi successori per allevamento delle RR. Razze fino al 1690, dati poscia in pegno dal Fisco ai creditori, dai quali pervennero in possesso del Principe di S. Nicandro vennero reintegrati all'università di Bisaccia dalla Commissione feudale con sentenza del 30 giugno 1810.

In virtù di ordinanza 19 dicembre 1877 Sovranamente approvata a 15 giugno 1878 Ett. 933 del Formicoso ed il demanio Cugni di Ett. 97.31.24 vennero quotizzati, assegnandosi dai primi a privati Ett. 844.52.71 e lasciandosi saldi per vie, aie, fasce di protezione alle sorgenti Ettari 88.47.29, e dell'altro assegnandosi a privati Ett. 94.85.33 e lasciandosi saldi Ett. 0.46.26 essendo i rimanenti Ett. 1.99.65 occupati da corsi di acqua e da strade.

Del Formicoso vennero eseguite due altre quotizzazioni nel 1878

./.

e nel 1883, assegnandosi e consegnandosi agli assegnatari complessivamente E_tt. 1785.91.71 e lasciandosi saldi per vie, aie e fasce di protezione altri ett. 127.91.53. Rimasero giacenti alcune altre quote per un ammontare di E_tt. 22.39.00 e vennero assegnate successivamente. Questa ultima assegnazione venne approvata con ordinanza 7 gennaio 1890 Sovranamente sanzionata a 27 novembre 1892. Ma le precedenti assegnazioni del 1878 e del 1883 invece non lo furono, e solo in virtù di ordinanza 23 agosto 1894 rettificata con altra del 18 maggio 1903, l'una e l'altra approvate rispettivamente con RR.DD. 16 settembre 1894 e 16 marzo 1904, coloro che avevano in detti anni ricevuto il possesso delle quote vennero nel medesimo legittimati.

L'istruttore-perito ing. Stanco ha verificato il demanio Cugni, e dell'essere il medesimo circoscritto da ogni lato ad eccezione di una da confini naturali, e dall'aver trovata in una relazione del 1820 conservata nell'Archivio Comunale attribuita allo stesso estensione solo per tollerabile differenza, dovuta a diversità di metodi di misura, divergente da quella quotizzazione nel 1877, ha tratta la conseguenza che la quotizzazione ebbe ad oggetto l'intero demanio dovendosi escludere anteriori usurpazioni in danno del medesimo.

Quanto al Formicoso, invece, constando che originariamente il medesimo aveva estensione superiore a quella complessiva che formò oggetto delle operazioni suindicate, perchè già nel 1812 se ne erano dovuti ripristinare i confini, alterati da notevoli usurpazioni, in conformità ad una pianta elevatane ~~xxxxxxx~~ nel 1869 d'ordine della R. Camera quando essa era tenuto ancora dal Fisco, ed, a seguito di altre verifiche, nel 1825 eravi stata ordinanza di reintegra di moggia 394 dell'Intendente Capece Zurlo rimasta inesequita, ed una novella verifica, iniziata nel 1851, sospesa nel 1855, ripresa nel 1875 dall'agente Pennacchio e dai periti Fosa e Testa, pur essendo rimasta senza effetto,

./.

aveva accertate usurpazioni alla periferia del vasto demanio, l'ing. Stanco, pur non avendo più a sua disposizione i dati utilizzati dagli operatori del 1875, ha verificate le anzidette usurpazioni, anteriori alla quotizzazione e pur attenendosi alla linea meno oppugnabile dagli occupatori ha determinato l'ammontare in ett. 142.89.09.

In conseguenza di tali accertamenti la consistenza totale del Formicoso è risultata di ett. 2923.64.04; dai quali, detratti gli ett. 2564.36.13, come innanzi legittimamente passati in possesso di privati, residuano ett. 359.27.91, dei quali l'istruttore-perito ha rinvenuti occupati, alla periferia del demanio, gli ett. 142.89.09 ora detti, e nell'interno dello stesso ett. 27.31.53.

Nell'interno del demanio quotizzato Cugni ha rinvenuti illegittimamente occupati in danno della campana di un'aia ett. 0.09.66.

Gli interi ett. 170.20.72 trovati occupati sia nella periferia sia nell'interno del Formicoso sono stati tutti legittimati a favore degli occupatori con ordinanze 12 giugno 1935, 18 maggio, 29 luglio 1936, rispettivamente approvate coi RR.DD. 9 agosto 1935, 28 maggio e 24 settembre 1936.

Le dette are 9.56; trovate occupate nell'interno di Cugni, lo sono state, insieme ad appezzamenti occupati in altri demani con ordinanza 15 dicembre 1936 approvata con R.I.D. 4 febbraio 1937.

Gli ett. 189.07.19 del demanio Formicoso, e gli ett. 2.36.25 di Cugni, rinvenuti liberi dall'istruttore-perito e minutamente rilevati nelle planimetrie, hanno già la loro ~~assegnazione~~ destinazione negli usi di vie, aie e fasce di protezione ai quali i primi ed ett. 0.36.60 degli altri fin dalle quotizzazioni trovansi adibiti, mentre i residui Ett. 1.99.65 dei secondi sono occupati come già si è detto da corsi d'acqua e da strade.

Per l'identificazione di tutti gli altri demani l'ing. Stanco

./.

ha assunta a base fondamentale una platea dei fondi comunali formata nel 1820, e conservata nell'archivio municipale, ed, in riferimento con essa, le piante e gli stati di sezione formati nel 1840 dal geometra Giovanni Vigorita, incaricato dall'Amministrazione Comunale del tempo dell'aggiornamento dei canoni demaniali, nonché, altri dati rinvenuti relativamente a questo o a quel demanio. Ha mediante tali indagini asserito che i demani Pagliarole dell'accertata originaria estensione di ett. 15.342.00, Cannavale di ett. 6.53.78, Boscozullo di ett. 79.87.95, Macchitella di ett. 74.60.20, Terzo Spinelli di ettari 59.10.80, Osoata di ett. 45.16.70, furono per intero quotizzati nel decennio, e che le tenue estensioni lasciate salde nell'interno di ciascuno degli ultimi quattro, pel comune comodo dei coltivatori, e, cioè, rispettivamente di are 9.88 nell'interno di Boscozullo, are 12.70 nell'interno di Macchitella, are 45.17 nell'intero di Terzo Spinelli ed are 87.10 nell'interno di Osoata, sussistono tuttora integre nello stato e consistenza originarii non potendosi dire atti di vera e propria occupazione quelli che tali Comuni hanno perpetrati a danno dell'ultima di detta estensione nel demanio Osoata utilizzando provvisoriamente una ventina di are adiacenti alle loro case coloniche per i loro bisogni domestici.

Anche dette piccole zone salde hanno già ~~l'uso~~ nell'uso cui trovansi destinate la loro destinazione.

Ha asserito l'ing. Stanco che Luzzano, dell'originaria estensione di Ett. 25.72.70, appalesatosi inidoneo ad ogni coltura, trovasi tuttora interamente libero in potere del Comune.

Che Vallefumata, dell'originaria estensione di ett. 94.80.50 venne quotizzata nel decennio per ett. 50.66.00, e che i residui ett. 44.14.50 trovansi ancora in possesso del Comune.

Che Cerrello, dell'originaria consistenza di ett. 115.55.50 venne

./.

quotizzato nel decennio per ett. 72.80.08, e che dei residui ettari 42.75.42 trovansi ancora in ~~xx~~ possesso del Comune ett. 36.89.29, mentre erano abusivamente occupati ett. 5.86.13.

Che Toro, dell'originaria consistenza di ett. 181.92.90 venne quotizzato per ett. 90.49.69 e che dei residui ett. 91.43.21 trovansi ancora in possesso del Comune Ett. 77.94.16, mentre erano abusivamente occupati ett. 13.49.05.

Che Costa dei Porci e Forleto, della originaria consistenza di ett. 373.30.00, venne quotizzati nel decennio per ett. 234.41.52 e che dei residui ett. 138.88.48 trovansi ancora in possesso del Comune ett. 101.23.91 mentre erano abusivamente occupati ett. 37.46.57.

Che Malandrino, dell'originaria consistenza di ett. 160.19.05 venne quotizzato nel decennio per ett. 103.15.35, e che dei residui ett. 57.03.70 trovansi ancora in possesso del Comune ett. ~~522~~ 52.53.30 mentre erano abusivamente occupati ett. 4.50.40.

Che Accinto, dell'originaria estensione di ett. 129.08.20 venne quotizzato nel decennio per ett. 20.31.71 e per altri ett. 15.10.00 è divenuta sede dell'abitato; e che dei residui ett. ~~4~~ 93.66.49 trovandosi ancora in possesso del Comune ett. 52.46.47 mentre erano abusivamente occupati ett. 41.20.02.

Che Orto di Giuliano, dell'originaria estensione di ett. ~~108.57.~~ ~~67=di=occupazioni=in=danno=dei=demani=Cerrello~~ 5.87.50 trovansi abusivamente per intero occupato.

Ha accertato quindi in complesso lo Stanco ett. 108.57.67 di occupazioni in danno dei demani Cerrello, Toro, Costa dei Porci e Forleto, Malandrino, Accinto ed Orto Giuliano.

Tali occupazioni, ad eccezione di ett. 0.16.80 del demanio Cerrillo

bonariamente rilasciati giusta attestazione Podestarile, di ettari 0.40.47 reintegrati allo stesso demanio Cerrello e di ettari 0.17.40 reintegrati al demanio Toro giusta verbali 30 aprile e 1° maggio 1936 dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Lacedonia in virtù di ordinanza 8 aprile detto anno, nonché di ett. 1.30.70 di Costa dei Porci e Forleto risultati in possesso del Comune giusta la Podestarile 6 maggio 1936 n. 1131, sono state legittimate nel possesso degli occupatori con ordinanze 11 maggio, 9 luglio 1936, 6 marzo 1937 e ~~xx~~ con quella già menzionata 15 dicembre 1936, con la quale vennero altresì legittimate le are 9.66 di Cugni, rispettivamente approvate con RR.II.DD. 25 giugno ~~ex~~ 7 agosto 1936, 7 ottobre e 2 febbraio 1937.

Rimangono disponibili anche a seguito dei rilasci e delle reintegre accennate le terre demaniali di cui nel dispositivo, le quali, da sicuri elementi risultanti dalle relazioni istruttorie, non sono suscettibili di altra destinazione che di quella a bosco e pascolo permanente con gli usi civici del pascolo e del legnare, e di cui ~~x~~ il Ministero con nota 12 novembre 1937 n. 7654 ha autorizzata l'analoga destinazione, senza compilazione di piano di massima.

Con tutte le operazioni su accennate e con l'assegnazione di cui nel presente decreto la distemazione dei demani del Comune di Bisaccia è completata e non restando altre operazioni da compiere può disporsi l'archiviazione degli atti.

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16 giugno 1927 n°1766 e 137 del Regolamento 26 febbraio 1928 n° 332

D E C R E T A

1°) Assegnarsi alla categoria A) dei terreni indicati nell'art. 11 della legge perchè, quali bosco, e pascolo permanenti, siano destinati all'esercizio degli usi del pascolo e del legnare, cui li dichiara

MUNICIPIO DI BACCINO

PROVINCIA DI RAVENNA

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto certifica che il presente decreto
venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune del 28 Aprile al 29 Maggio 1938-XVII
per un mese continuo, senza opposizione.

Più avanti lo 30 Maggio 1938-XVII

Il segretario Comunale

Oleg



REPUBBLICA ITALIANA

IL COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

Vista l'istanza 14 ottobre 1946 del Sindaco di Bisaccia (Avellino) diretta ad ottenere l'autorizzazione alla messa a cultura di circa Ett.180 di terreni demaniale assegnati con Decreto di questo Commissariato 23 aprile 1938 alla categoria a) dell'art.11 Legge 16.6.1927 n.1765.

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dall'Ispettorato Provinciale Agrario e dal Corpo delle Foreste di Avellino, rispettivamente con note del 14 e 16 ottobre 1946.

Visto l'esposto in data 22 ottobre 1946 inoltrato al Ministero Agricoltura e Foreste da Maffei Ruggiero ed altri agricoltori di Bisaccia con cui, nell'interesse dei locali allevatori di bestiame, si prospetta l'opportunità di ridurre la superficie delle zone demaniali proposte per la utilizzazione a coltura agraria al fine di non pregiudicare l'uso civico del pascolo.

RITENUTO

Che i terreni di cui all'istanza del Sindaco di Bisaccia, di natura calcarea privi di vegetazione arborea, possono giusta l'accertamento eseguito dai suindicati Uffici Tecnici, convenientemente utilizzarsi per la coltura agraria;

che d'altra parte essendo l'esposto Maffei in parte fondato, debesi in conformità del parere espresso al riguardo dal Corpo delle Foreste di Avellino con nota 26.II.46 e 2.I.47, ridurre ad ettari 135 la superficie da destinarsi alla coltura agraria, e ciò per conciliare gli interessi degli agricoltori con quelli degli allevatori di bestiame;

che, pertanto va disposta limitatamente ad ettari 135 il mutamento di categoria dei terreni stessi che per errore furono dichiarati utilizzabili a bosco e pascolo permanente e come tali assegnati alla categoria a) della legge con Decreto Commissariale 23.4.38; che la rettifica in tal senso del decreto stesso è stata autorizzata dal Ministero Agricoltura e Foreste con note n. 1436 e 1563 del 9 e 12 novembre 1946.

P. T. M.

Letto l'art. 11 Legge 16.6.1927 N. 1766

DECRETA

In parziale rettifica del Decreto di questo Commissariato in data 23 aprile 1938 sono assegnati alla categoria b) dell'art. 11 Legge 16.6.1927 n. 1766 per essere convenientemente utilizzabili a cultura agraria i sottoindicati terreni del demanio del Comune di Bisaccia (Avellino) della complessiva estensione di Ett. 135:

- | | |
|--|---------------|
| A) Costa di Luzzano - fol. 76 - part. 178 | Ett. 10.00.00 |
| B) Malandrino Costa dei Porci e Forleto fol. 4 part. 60-150-152 | Ett. 70.00.00 |
| C) Cerrello di Sotto e Cerrelo di Sora - fol. 53 part. 19 fol. 52
part. 1 | Ett. 10.00.00 |
| D) Valle Fiumata fol. 35 part. 452-453 | Ett. 20.00.00 |
| E) Tuoro fol. 2 part. 44-119 | Ett. 25.00.00 |
| TOTALE Ettari 135= | |

Il presente Decreto sarà comunicato al Comune di Bisaccia ed affisso all'albo pretorio Comunale per la durata di giorni trenta consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini nelle forme stabilite dall'art. 16 del Reg. to approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332, in carta da bollo da L. 16.

Napoli, 23 gennaio 1947

IL COMMISSARIO

A. Cappi

Volturno

Publicato all'atto Pretorio del 26 gennaio
al 26 febbraio 1947 e così per trenta giorni
consecutivi, e ~~che~~ contro di esso non sono
state prodotte opposizioni questa certifi-
cato dal Segretario Comunale del 27/2/
Napoli. G. 21-3-47

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

Comune di BISACCIA

Provincia Avellino

SI CERTIFICA

che il decreto..... del ~~R.~~ Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli emessa in data 23 gennaio 1947..... relativa alla ~~parziale rettifica~~ del decreto 23/4/938 di assegnazione a categoria..... è stata affissa dall'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e cioè dal 26 gennaio al 26 febbraio 1947 e che contro di esso non state prodotte opposizioni o reclami.

Bisaccia li 27/2 - 1947

Il Segretario Comunale

R. Prati

Visto

IL SINDACO

Antonio

IL R. COMMISSARIO

12

per la liquidazione degli usi civici in Napoli.

=====

Visti gli atti della verifica del demanio del Comune di Bonito compilati dall'istruttore perito ing. Giuseppe Montesano, legalmente pubblicati.

Poichè risulta dagli atti che i demani Difesa Grande, Difesa e Bosco sono stati precedentemente quotizzati con operazioni legalmente approvate.

Poichè il demanio Versure del Bosco della estensione di ettari 87.04.94 interamente occupate, è stato sistemato con l'ordinanza di legittimazione del 21 giugno 1937; Sovranamente approvata con R.D. 6 agosto successivo.

Poichè il perito ha accertato che sei quote del demanio Difesa della complessiva estensione di ett. 7.38.00 sono state abbandonate e si trovano in possesso del Comune.

Poichè per la loro esigua estensione non ne è possibile la utilizzazione ai sensi di legge, epperò è opportuno autorizzare il Comune a proporli per la ~~in~~alienazione con facoltà al Comune di richiedere in qualsiasi tempo l'autorizzazione ad alienarli.

Poichè nessun'altra operazione resta a compiere per la sistemazione del demanio di Bonito.

Visti gli articoli 39 e 42 del Regolamento 26 febbraio 1928

n° 332 per l'esecuzione della legge sul riordinamento degli usi civici e l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste concessa con nota 12 Ottobre 1937 n° 21963

A S S E G N A

Alla categoria B) prevista dall'art. 11 della legge le sei quote abbandonate del demanio Difesella in possesso del Comune dell'estensione complessiva di Ett. 7.38.00 riportate in catasto al fol. 5 part. 193 (parte), 194 (parte), 205 (parte), 257; fol. 6 part. 99 (parte), fol. 7 part. 34 e faculta il Podestà di richiedere nei modi di legge l'autorizzazione all'alienazione delle dette quote.-

Dichiara chiuse le operazioni di verifica del demanio di Bonito, e l'archiviazione degli atti.-

Dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune di Bonito per il termine di giorni trenta consecutivi, con facoltà al Comune ed ai cittadini di proporre nel detto termine opposizioni a questo Commissariato su carta da bollo da £ 8.-

Napoli li 25 Novembre 1937 XVI

IL COMMISSARIO AGG/TO

Luigi 7

n° 332 per l'esecuzione della legge sul riordinamento degli usi civici e l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste concessa con nota 12 Ottobre 1937 n° 21963

A S S E G N A

Alla categoria B) prevista dall'art. 11 della legge le sei quote abbandonate del demanio Difesella in possesso del Comune dell'estensione complessiva di Ett. 7.38.00 riportate in catasto al fol. 5 part. 193 (parte), 194 (parte), 205 (parte), 257; fol. 6 part. 99 (parte), fol. 7 part. 34 e faculta il Podestà di richiedere nei modi di legge l'autorizzazione all'alienazione delle dette quote.-

Dichiara chiuse le operazioni di verifica del demanio di Bonito, e l'archiviazione degli atti.-

Dispone la pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune di Bonito per il termine di giorni trenta consecutivi, con ascolta al Comune ed ai cittadini di proporre nel detto termine opposizioni a questo Commissariato su carta da bollo da £ 8.-

Napoli 11 25 Novembre 1937 XVI

IL COMMISSARIO AGG/TO
F.to COFFOLA



35

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

Visti gli atti relativi alla verifica dei demani del Comune di FRIGENTO (Avellino) debitamente pubblicati.

R I T E N U T O

Che il Comune di Frigento era costituito oltre che dal capoluogo anche dalla frazione di Sturno eretto in Comune autonomo nel 1809.

Che l'istruttore perito sulla scorta della sentenza della Commissione Feudale del 13 giugno 1810, e dell'ordinanza Giampaolo 29 agosto 1810 e dell'ordinanza Gualtieri 26 febbraio 1836 ha proceduto alla verifica dei demani del Comune di Frigento accertando la seguente consistenza:

1°) Demanio ex feudale Migliaro ed Amendola dell'estensione di ett. 271.12.17 dei quali ett. 231.80.18 di possessi legittimi, ett. 35.39.99 illegalmente occupati ed ett. 3.92.00 liberi.

2°) Un gruppo di demani universali denominati "Piano ~~di~~ Quattro Fratié", "S. Pantaleone" ed in altri modi denominati della complessiva estensione di ett. 85.02.28 dei quali ett. 55.39.49 di possessi legittimi, ett. 28.14.59 illegalmente occupati ed ett. 1.48.20 in libero possesso del Comune.

Complessivamente ett. 63.54.58 illegalmente occupati ed ett. 5.40.20 in libero possesso del Comune.

Che con ordinanze in data 13 settembre e 30 novembre 1938, Sanzionate rispettivamente con RR.DD. 5 dicembre 1938 e 26 gennaio 1939 si è proceduto alla legittimazione di complessivi ett. 63.40.38 di zone demaniali abusivamente occupate sui demani Migliaro ed Amendola Rogito ed altri modi denominati. =

Che della restante superficie occupata e in ett. 0.14.20 il Comune ne è rientrato in materiale possesso giusta certificato Podestarile 21 novembre 1938.

Che con ordinanza in data 5 maggio 1938 si è reso esecutivo il progetto formato dal perito Marchitti per lo scioglimento della promiscuità tra i Comuni di Frigento e quello di Stuzzano sul demanio Cerzo della Corte per l'effetto della quale vengono assegnati al Comune di Frigento ett. 2.81.16.

Che con sentenza Commissariale 27 marzo - 3 aprile 1937, passata in cosa giudicata, furono attribuiti al Comune di Frigento ett. 20.71.27 del demanio Mezzamattina già promiscuo al Comune di Stuzzano.

Che con ordinanza in data 22 maggio 1938, Sanzionata con R.D. 12 agosto successivo, si è proceduto alla legittimazione di complessivi ett. 23.52.43 dei quali ett. 2.81.16 del demanio Cerzo della Corte ed ett. 20.71.27 del demanio Mezzamattina.

Che essendosi pertanto dato piena esecuzione al decreto Commissariale 16 marzo 1928 è necessario provvedere alla sistemazione degli ett. 5.54.40 (comprensivi delle are ^{vicinlymle} 14.20) costituenti il demanio libero mediante assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

= 3 =

Che risulta da sicuri elementi emergenti dalla relazione dello istruttore perito che i suddetti ett. 5.54.40 non possono avere altra destinazione che di quell'attuale di bosco e pascolo permanente ed il Ministero con nota ^{7/2/39 n. = 29134} ~~1939~~ ne ha autorizzato l'analoga assegnazione alla categoria A) omettendosi la compilazione del piano di massima ai sensi dell'art. 37 del Reg:to 26 febbraio 1928 n. 332

Che sui detti ett. 5.54.40 gravano gli usi civici essenziali del pascolo e del legnatico da esercitarsi dai naturali del Comune nelle forme prescritte dall'apposito regolamento.

Che risultando la inesistenza di ulteriori operazioni demaniali a compiersi ai sensi di legge nel territorio Comunale di Frigento possono le operazioni dichiararsi chiuse e disporsi l'archiviazione degli atti.

P. T. M.

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 37 del Regolamento 26/2/928 n. 332

DECRETA

Sono assegnati alla categoria A) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 quali terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente gli ett. 5.54.40 costituenti il demanio libero del Comune di Frigento così distinti:

- 1°) Demanio Migliaro ed Amendola ett. 3.92.00
- 2°) Demanio Rosito ed altri ett. 1.48.20.

I suddetti demani sono riportati in catasto al fol. 17 part. 36.37, 74.348.389.400.403; fol. 21 part. 444, 467, 468, 500, 528, 544; fol. 22 part. 63, 149, 237, 296, 323; fol. 28 part. 72.

Dichiara susistere su dette terre l'uso civico del pascolo e del legnatico da esercitarsi dai naturalix del Comune come da apposito regolamento.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Frigento ed ordina ~~l'archiviazione~~ l'archiviazione della pratica.

Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all'albo preterio comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini nelle forme prescritte dall'art. 16 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 in carta da bollo da lire OTTO.=

Napoli, 10 febbraio 1939 XVII

Il R. Commissario Agg:to

e. p. g.

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

=====

Visti gli atti relativi alla verifica dei demani del Comune di STURNO (Avellino) debitamente pubblicati.

R I T E N U T O

Che l'istruttore perito ing. Marchitti sulla scorta della Plan-
ta del 1766, del Catasto Onciario del 1756 di Frigento, della sen-
tenza della Commissione Feudale del 13 giugno e 1810, dell'ordinanza
Giampaolo del 29 agosto 1810, dell'ordinanza dell'Intendente del
12 maggio 1812 e successivi atti di verifica e concessione, ha pro-
ceduto alla verifica dei demani del Comune di Sturno accertando la
seguente consistenza:

- 1°) Demanio Pantanelle di ett. 20.55.02 dei quali ett. 3.31.74
di possessi legittimi ed ett. 17.23.28 illegalmente occupati.
- 2°) Demanio Cerze Cerrauto di ett. 8.61.19 dei quali ett. 0.07.75
di possessi legittimi, ett. 8.04.74 illegalmente occupati ed
ett. 0.48.70 in libero possesso del Comune.
- 3°) Demanio Frutici di ett. 23.80.64 dei quali ett. 9.77.02 di pos-
sessi legittimi ed ett. 14.03.62 illegalmente occupati.
- 4) Demanio Li Serritelli di ett. 8.12.65 dei quali ett. 5.04.90 di
possessi legittimi ed ett. 3.07.75 illegalmente occupati.

- 5°) Demanio Fontanatetta di ett. 1.32.66 dei quali ett. 0.60.90 di possessi legittimi, ett. 0.62.96 illegalmente occupati ed ett. 0.08.80 in libero possesso del Comune.
- 6°) Demanio Vado lo Stollo di ett. 1.50.55 dei quali ett. 0.16.75 di possessi legittimi, ed ett. 1.33.80 illegalmente occupati.
- 7°) Demanio Caprato di ett. 0.85.35 tutto illegalmente occupato.
- 8°) Demanio Streppare di ett. 2.49.35 dei quali ett. 2.28.45 illegalmente occupati ed ett. 0.20.90 in libero possesso del Comune.
- 9°) Demanio Lutrone ett. 0.96.85 dei quali ett. 0.66.65 illegalmente occupati ed ett. 0.30.20 in libero possesso del Comune.
- 10°) Demanio Pietrangelo di ett. 10.81.90 dei quali ett. 6.86.10 di possessi legittimi, ett. 3.84.10 illegalmente occupati ed ett. 0.11.70 in libero possesso del Comune.
- 11°) Demanio Forchie di ett. 2.90.10 illegalmente occupati
- 12°) Demanio Montagna di ett. 2.20.35 illegalmente occupati
- 13°) Demanio Agata di Manzi di ett. 9.11.13 dei quali ett. 6.67.58 di possessi legittimi ed ett. 2.43.55 illegalmente occupati.
- 14°) Demanio Capraro di ett. 0.47.25 illegalmente occupati.
- 15°) Demanio Bosco Migliaro di ett. 196.53.94 dei quali ett. 193.85.71 di possessi legittimi ed ett. 2.68.23 illegalmente occupati.

16°) Demanio Tesoro di ett. 97.05.65 dei quali ett. 96.94.85 di possessi legittimi ed ett. 0.10.80 in libero possesso del Comune.

17°) Demanio Amendola di ett. 65.47.15 di possessi legittimi. Complessivamente ett. 452.81.73 dei quali ett. 398.80.45 legittimamente posseduti, ett. 62.70.18 illegalmente occupati ed ett. 1.31.10 di demanio libero.

Visti i seguenti provvedimenti di sistemazione emessi da questo Ufficio:

A) Ordinanza in data 31 maggio 1938 Sanzionata con R.D. 12 agosto successivo con la quale si è proceduto alla legittimazione di complessivi ett. 59.90.93 di zone demaniali abusivamente occupate sui demani Pantanella, Frustici, Cerze Cerranti ed altri.

B) Ordinanza in data 13 dicembre 1937, eseguita giusta verbale 26 ^{in virtù della quale} gennaio 1938 dell'ufficiale giudiziario della Pretura di Frigento, il Comune è stato immesso nel possesso di ett. 0.37.25.

C) Ordinanza in data 13 luglio 1938, approvata con D.M. 10 agosto successivo, è stata omologata la transazione intervenuta con verbale 27 settembre 1937 tra il Comune di ~~Sport~~ Sturno ed il sig. Capobianco Giuseppe Michele mediante la quale il sig. Capobianco riconosce la demanialità del fondo da lui occupato in contrada Pietrangelo di ett. 2.42.00 e ne chiede la legittimazione per ett. 2K39.00 e rilascia al Comune di Sturno la zona con la fontana ivi esistente per

la residuale estensione riportata in catasto al fol. 13 infra part. 75.

D) Ordinanza 13 luglio 1938, Sanzionata con R.D. 12 agosto successivo con la quale si concede la legittimazione in favore della ditta Capobianco per la complessiva ~~est~~ estensione di ett. 2.39.00.

E) Ordinanza 5 maggio 1938, con la quale si rende esecutivo il progetto formato dal perito Marchitti per lo scioglimento della promiscuità tra il Comune di Sturno e quello di Frigento sul demanio Cerra delle Certe per l'effetto della quale vengono assegnati al Comune di Sturno ett. 2.19.14.

F) Sentenza Commissariale 27 marzo - 3 aprile 1937 passata in cosa giudicata con la quale furono attribuiti al Comune di Sturno ett. 11.32.23 del demanio Mezzamattina già promiscuo col il Comune di Frigento.

G) Ordinanza ~~di~~ in data 22 maggio 1938 Sanzionata con R.D. 12 agosto successivo con la quale si legittimavano complessivamente ett. 13.51.37 dei quali ett. 2.19.14 del demanio Cerra della Corte ed ett. 11.32.03 del demanio Mezzamattina.

Che essendosi pertanto data piena esecuzione al decreto Commissariale 25 marzo 1928 è necessario provvedere alla sistemazione degli ett. 1.71.35 (comprensivi delle are 3 rilasciate dalla ditta Capobianco e delle are 37.25 reintegrate in virtù dell'ordinanza 13 dicembre 1937) costituenti il demanio libero del Comune.

Che risulta da sicuri elementi emergenti dalla relazione dell'istruttore perito ing. Marchitti che i detti ett. 1.71.35 non possono avere altra destinazione che di quell'attuale di bosco e pascolo permanente ed il Ministero con nota 4 ottobre 1938 n. 18088 ne ha autorizzata l'analoga assegnazione alla categoria A) dimettendosi la compilazione del piano di massima ai sensi dell'art. 14 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Che sui detti terreni gravano gli usi civici del pascolo e del legnatico da esercitarsi dai naturali del Comune nelle forme stabilite dall'apposito regolamento.

Che risultando la inesistenza di ulteriori operazioni demaniale e compiersi nel territorio del Comune di Sturno possono le operazioni dichiararsi chiuse e disporsi l'archiviazione degli atti.

P. T. M.

Letti gli art. 11 e 14 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766

D E C R E T A

Sono assegnati alla categoria A) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 quali terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente i seguenti demani del Comune di Sturno della complessiva estensione di ett. 1.71.35 così distinti:

- 1°) Demanio Gerze Cerrauto di ett. 0.48.70 in cat. a fol. 6 part. 147
- 2°) Demanio Fontanelle di ett. 0.08.80 in cat. a fol. 11 part. 374
- 3°) Demanio Strepparo ett. 0.20.90 in cat. a fol. 10 part. 133.134

- 4°) Demanio Lutrone ett. 0.30.20 in cat. a fol. 6 part. 147
5°) Demanio Pietrangelo ett. 0.11.70 in cat. a fol. 13 part. 65
6°) Demanio Tesoro ett. 0.10.80 in cat. a fol. 14 part. 56
7°) Demanio Pietrangelo ett. 0.03.00 in cat. a fol. 13 infra part.

è n. 75.

- 8°) Demanio Capraro ett. 0.11.75 in cat. a fol. 9 part. 119
9°) Demanio Frustici ett. 0.25.50 in cat. a fol. 9 part. 101


Dichiara sussistere su dette terre l'uso civico del pascolo e del legnatico da esercitarsi dai naturali del Comune nelle forme stabilite dall'apposito regolamento.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Sturno ed ordina l'archiviazione degli atti.

Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all'albo pretorio Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini interessati nelle forme stabilite dall'art. 16 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in carta da bollo da lire OTTO.-

Napoli, 21 novembre 1938 XVII

Il R. Commissario Agg:to



R. COMMISSARIATO DEL TERRITORIO
23 GEN 1939
Prot. N. 1001

COMUNE DI STURNO

(Avellino)

Il Sottoscritto, Segretario del Comune di Sturno

CERTIFICA:

Che il decreto in data 21 Novembre 1938, di S.E. il R° Commissario per la liquidazione degli Usi Civili in Napoli, riflettente l'assegnazione del demanio libero del Comune, con successiva dichiarazione di chiusura delle operazioni demaniali, é stato debitamente pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei modi e termini di legge: e propriamente dal 12 Dicembre 1938 al 12 Gennaio 1939, senza opposizioni o reclami.-

*Segretario
Scriveri*

Sturno li 12 Gennaio 1939 XVII

IL SEGRETARIO

Antonio Tetta

VISTO : IL PODESTA'

R. De Felici



*avanti 11/1/39
N. 65*

occupati.

7°) Demanio universale Fosso S.Cristofaro dell'estensione di ett. 20.37.20 liberi.

Complessivamente ett. 609.69.29 dei quali ett. 563.46.69 occupati, ett. 45.06.90 liberi ed ett. 1.15.70 legittimamente occupati.

Che gli ett. 563.46.69 risultati occupati sono stati sistemati con i seguenti provvedimenti emessi da quest'Ufficio:

- A) Ordinanza in data 27 maggio 1936, Sanzionata con R.I.D. 7 gennaio 1937, in virtù della quale si legittimano ett. 114.07.90 di terre demaniali abusivamente occupate sul demanio Malerbe.
- B) Ordinanza in data 30 gennaio 1937, Sanzionata con R.I.D. 11 marzo successivo in virtù della quale si legittimano ett. 77.34.95 di zone demaniali abusivamente occupate sul demanio Malerbe.
- C) Ordinanza in data 10 settembre 1937, Sanzionata con R.I.D. 25 novembre successivo, con la quale si legittimano ett. 372.03.84 di terre demaniali abusivamente occupate sui demani Macchie di Panno, Serra di Porcelletto ed altri.

Che non essendovi altre operazioni demaniali a compiere, nè vertenze di confinazione da istruire, ai sensi del Decreto



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

PROVINCIA DI AVELLINO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE . =

=====


Si certifica che il decreto di S.E. il R. Commissario degli Usi Civici di Napoli del 12 gennaio 1938 XVI, relativo alla sistemazione del demanio libero di questo Comune con successiva dichiarazione di chiusura delle operazioni demaniali stesse, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Municipio dal giorno 5 maggio al giorno 5 giugno 1938 XVI, e che durante tale periodo di tempo non è stato presentato alcun reclamo a quest'ufficio di segreteria municipale. ===

Guardia Lombardi addì 8 giugno 1938 anno XVI

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL R. COMMISSARIO



per la liquidazione degli usi civici in Napoli

=====

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani del Comune di "GUARDIA LOMBARDI" (Avellino).

R I T E N U T O

Che la consistenza dei demani del Comune, quale risulta dalle relazioni degli istruttori periti ingg. D'Avos e Cafiero, ricostruita in esecuzione dell'ordinanza Giampaolo 6/4/1811 è la seguente:

- 1°) Demanio universale Difesa Malerbe dell'estensione di ett. 198.73.15 di cui ett. 191.42.85 occupati ed ett. 7.30.30 liberi.
- 2°) Demanio universale Macchie di Panno dell'estensione di ett. 143.09.82 di cui ett. 125.70.42 occupati ed ett. 17.39.40 liberi.
- 3°) Demanio universale Serra di Porcelletto dell'estensione di ett. 70.13.40 interamente occupata.
- 4°) Demanio universale Difesa di Macchiarelle dell'estensione di ett. 132.81.36 interamente occupati.
- 5°) Demanio universale Valle Francone di ett. 13.76.56 di cui ett. 1.15.70 legittimati con ordinanza 16/9/1881 Sanzionata Sovranamente con R.D. 15/10/1881 ed ett. 12.60.86 occupati.
- 6°) Demanio universale Macchione Macchioncelli di ett. 30.77.80

occupati.

7°) Demanio universale Fosso S.Cristofaro dell'estensione di ett. 20.37.20 liberi.

Complessivamente ett. 609.69.29 dei quali ett. 563.46.69 occupati, ett. 45.06.90 liberi ed ett. 1.15.70 legittimamente occupati.

Che gli ett. 563.46.69 risultati occupati sono stati sistemati con i seguenti provvedimenti emessi da quest'Ufficio:

- A) Ordinanza in data 27 maggio 1936, Sanzionata con R.I.D. 7 gennaio 1937, in virtù della quale si legittimano ett. 114.07.90 di terre demaniali abusivamente occupate sul demanio Malerbe.
- B) Ordinanza in data 30 gennaio 1937, Sanzionata con R.I.D. 11 marzo successivo in virtù della quale si legittimano ett. 77.34.95 di zone demaniali abusivamente occupate sul demanio Malerbe.
- C) Ordinanza in data 10 settembre 1937, Sanzionata con R.I.D. 25 novembre successivo, con la quale si legittimano ett. 372.03.84 di terre demaniali abusivamente occupate sui demani Macchie di Panno, Serra di Porcelletto ed altri.

Che non essendovi altre operazioni demaniali a compiere, nè vertenze di confinazione da istruire, ai sensi del Decreto

Commissariale 20 marzo 1928 è necessario provvedere alla destinazione degli ett. 45.06.90 costituenti il demanio libero.

Che da sicuri elementi emergenti dalla relazione dello istruttore-perito Ing. Cafiero, essi non risultano suscettibili di altra destinazione che di quella attuale di bosco e pascolo permanente con gli usi civici essenziali del pascere e legnare a favore della popolazione, ed il Ministero con nota del 14 dicembre 1937 n. 27531 ha autorizzata l'analoga assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Che per ett. 7.30.30 di detti comprensori, è pure da dichiararsi la facoltà al Podestà, riconosciuta con la cennata Ministeriale, di chiederne l'autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 39 del Reg:to 26 febbraio 1928 n° 332, non prestandosi per la loro esigua estensione e perchè costituita da piccoli appezzamenti sparsi a nessuna forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Che non sussistono nel Comune di Guardia Lombardi altre terre demaniali da sistemare e usi civici da liquidare e pervenire ordinata tanto la chiusura delle operazioni e la l'archiviazione degli atti.

P . T . M .

Letti gli art. 11 e 14 della legge 16/6/1927 n. 1766 e 37 e 39 del Reg. 26/2/1928 n°332

D E C R E T A

- 1) Sono assegnati alla categoria A) dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco e pascolo permanente i demani appresso indicati del Comune di Guardia Lombardi per la complessiva estensione di ett. 36.76.60 così distinti:
 - a) Ett. 17.39.40 del demanio Macchie di Hanno riportati in catasto al fol. 1 part. 40.
 - b) Ett. 20.37.20 del demanio Fosso di S.Cristofaro riportati in catasto al fol. 22 part.1.
- 2) E' fatto salvo al Comune di provocare la prescritta autorizzazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 39 del Reg. 26/2/1928 n°332 per l'alienazione degli ett. 7.50.30 del demanio Malerbe, riportati in ~~xxx~~ catasto al fol. 21 part.252.
- 3) Dichiaro chiuse le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Comune di Guardia Lombardi ed ordino l'archiviazione degli atti.
- 4) Il presente decreto sarà comunicato al detto Comune ed affisso all'albo pretorio comunale per la durata di giorni trenta consecutivi. Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini interessati nelle forme stabilite dall'art. 16 del Regolamento

= 5 =

approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n° 332 in carta da bollo
da lire OTTO.=

Napoli, 10 31 1928

IL R. COMMISSARIO AGG/TO

Lopp'...



adeguato ai Pareri

ex art.3 c.5 del Reg. Reg.le n° 5/2011 e della L.R. 16/2004

PTCP

AVELLINO

COMMISSARIO STRAORDINARIO
prof. Raffaele Coppola

SETTORE PIANIFICAZIONE E ATTIVITA' SUL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
arch. Annunziata Lanzillotta

GRUPPO DI PROGETTO
arch. Ezio del Guercio
geol. Claudio Galasso
arch. Elvio Speranza
geom. Antonio Andreotti
geom. Antonio Pellegrino

GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO
avv. Alberta Paola Bilotta
arch. Flaviano Capossela
arch. Michele Della Vecchia
dott. for. Salvatore Moscariello
arch. Rossana Noviello
arch. Erminia Renna
arch. ing. Raffaella Spiniello
ing. Canio Tuozzolo

COORDINAMENTO SCIENTIFICO REDAZIONE PTCP E VAS-VI
RTI: TELOS s.r.l. Roma (capogruppo mandataria)
STUDIO SILVA s.r.l. Bologna (mandante)
C. Borgomeo & C. s.r.l. Roma (mandante)

Coordinatore PTCP e VAS: arch. Giovanni Cafiero
Coordinatore Piano Strategico: dott. Carlo Borgomeo
Consulente scientifico: prof. arch. Fabrizio Mangoni di S. Stefano

Zone gravate da Usi Civici

data

gennaio 2014

tavola

QC.01.C

 **SIAT**

Sistema Informativo Ambiente e Territorio

Comune

Rocca San Felice

CODICE ISTAT 64079

Decreto Commissariale o Ministeriale del

07/01/1939

Decreto Commissariale o Ministeriale del

Note

<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>
2	280
2	301
2	502
4	138
4	157
4	158
5	65
6	1
6	99
7	1
7	2
7	3
7	4
8	131
13	102
13	120
13	130
13	19
13	241
13	44
13	45
13	46
13	47
13	59
14	10
14	101
14	14
14	164

14	175
14	196
14	230
14	44